ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

Art. 7

Obblighi della società di gestione

La societa' di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla societa' di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Versione in vigore dal 16 settembre 1993, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Estremi	Legge 14 agosto 1993, n. 344
Capo	I — Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-disciplina-dei-fondi-comuni-di-investimento-mobiliare/art-7-obblighi-della-societa-di-gestione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it